CAMERA DEI DEPUTATI N. 4342

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 novembre 1962 *(Stampato n. 2280)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(FOLCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

—

Riordinamento del Club alpino italiano

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 dicembre 1962

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di « Club alpino italiano ».

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 2.

Il Club alpino italiano provvede, nell'ambito delle facoltà statutarie, a mantenere in efficienza, in conformità alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati.

Assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei caduti.

ART. 3.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini.

Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 237 del Regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino italiano.

ART. 4.

Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un Ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro della difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dal Ministro del tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

ART. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di

lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 6.

L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'articolo 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 7.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

ART. 8.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un Commissario straordinario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

La ricostituzione degli organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

ART. 9.

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispetivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 10.

Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per unifor-

marlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 11.

Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

ART. 12.

Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.